REGOLAMENTO (CEE) N. 3249/92 DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 1992

che determina per gli Stati membri la perdita stimata di reddito, l'importo stimato del premio pagabile per pecora e per capra, nonché l'ammontare del secondo deconto semestrale per la campagna 1992

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2069/92 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli (3), in particolare l'articolo 13,

considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafi 1 e 5 del regolamento (CEE) n. 3013/89, è concesso un premio per compensare l'eventuale perdita di reddito dei produttori di carni ovine e, in certe zone, dei produttori di carni caprine; che tali zone sono definite nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 303/89 e all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1065/86 della Commissione, dell'11 aprile 1986, che determina le zone di montagna nelle quali è concesso il premio ai produttori di carni caprine (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3519/86 (5); che l'articolo 5, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 3013/89 prevede la possibilità di concedere, in certe zone, un premio ai produttori che detengono femmine della specie ovina di determinate razze di montagna diverse dalle pecore che possono beneficiare del premio; che tali pecore e tali zone sono definite nell'allegato del regolamento (CEE) n. 872/84 del Consiglio (6), che stabilisce le norme generali per la concessione del premio a favore dei produttori di carni ovine, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3493/90 (7);

considerando che, in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 3013/89 e al fine di consentire il versamento di un acconto ai produttori di carni ovine e caprine, è opportuno stimare la perdita di reddito prevedibile tenendo conto dell'andamento prevedibile dei prezzi di mercato;

considerando che, poiché a partire dalla campagna 1992 nel Regno Unito non si applica più il disposto dell'articolo 24, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3013/89, è applicabile un premio uniforme in tutta la Comunità;

considerando che, secondo l'articolo 23, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3013/89, l'importo del premio per pecora concesso ai produttori di agnelli pesanti si ottiene, per la campagna di commercializzazione 1992, applicando alla perdita di reddito di cui al paragrafo 3 del medesimo articolo un coefficiente che esprime la produzione media annua di carne d'agnello pesante per pecora che produce tali agnelli, espressa in 100 kg peso carcassa; che non è ancora stato possibile fissare il coefficiente per il 1992, data l'assenza di statistiche comunitarie complete; che, in attesa della sua fissazione, è opportuno utilizzare un coefficiente provvisorio; che ai sensi del regolamento suddetto, per la campagna 1992, l'importo del premio per pecora per i produttori di agnelli leggeri e per capra va fissato all'80 % del premio stabilito per i produttori di agnelli pesanti; che, per le ovine diverse dalle pecore che danno diritto al premio, tale importo va fissato al 70 % del premio suindicato;

considerando che, in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3013/89, l'importo del premio deve essere ridotto dell'incidenza, sul prezzo di base, del coefficiente di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo; che il coefficiente è stato fissato in via provvisoria dal regolamento (CEE) n. 1829/92 della Commissione, del 3 luglio 1992, relativo all'applicazione del regime di limitazione della garanzia nel settore delle carni ovine e caprine per la campagna 1992 (8);

considerando che, secondo l'articolo 5, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 3013/89, l'acconto semestrale è fissato al 30 % del premio previsto; che, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3007/84 della Commissione (9), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3340/91 (10), l'acconto è versato esclusivamente se l'importo è di almeno 1 ecu;

(1) GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.
(2) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 59.
(3) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.
(4) GU n. L 97 del 12. 4. 1986, pag. 25.
(5) GU n. L 325 del 20. 11. 1986, pag. 17.
(6) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 40.
(7) GU n. L 337 del 27. 11. 1990, pag. 7.
(8) GU n. L 185 del 4. 7. 1992, pag. 21.
(9) GU n. L 283 del 27. 10. 1984, pag. 28.
(10) GU n. L 316 del 16. 11. 1991, pag. 24.

considerando che il regolamento (CEE) n. 1601/92 prevede l'applicazione, a decorrere dal 1° luglio 1992, di misure specifiche relative alla produzione agricola nelle isole Canarie ; che tali misure comprendono la concessione di un premio integrativo ai produttori di agnelli leggeri e di capre alle stesse condizioni fissate per la concessione del premio di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3013/89 ; che tali condizioni prevedono che la Spagna sia autorizzata a versare un acconto sul premio integrativo suddetto, il cui importo per la campagna 1992 è calcolato pro rata temporis ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1830/92 della Commissione (1) ha autorizzato gli Stati membri a versare anticipatamente, per la campagna 1992, l'intero importo dell'aiuto specifico all'allevamento ovino e caprino in talune zone svantaggiate della Comunità, istituito dal regolamento (CEE) n. 1323/90 del Consiglio (2), modificato dal regolamento (CEE) n. 1743/91 (3) ; che è necessario disporre che la Spagna sia autorizzata a versare fin da ora ai produttori di ovini e caprini situati nelle zone svantaggiate delle Canarie detto aiuto specifico calcolato pro rata temporis ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Tra il prezzo di base, ridotto dell'incidenza del coefficiente di cui all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3013/89, e il prezzo di mercato prevedibile per la campagna 1992, si stima una differenza nelle seguenti regioni :

(in ECU/100 kg)

Regione	Differenza
1	114,808
2	114,808

Articolo 2

1. L'importo del premio pagabile per pecora e per regione è il seguente :

(in ECU)

Regione	Importo stimato del premio pecora a favore dei produttori di agnelli	
	Pesanti	Leggeri
1	18,369	14,695
2	18,369	14,695

2. In applicazione dell'articolo 5, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 3013/89, l'acconto che gli Stati membri sono autorizzati a versare ai produttori è fissato come segue :

(in ECU)

Regione	Acconto del premio per pecora a favore dei produttori di agnelli	
	Pesanti	Leggeri
1	5,511	4,409
2	5,511	4,409

Articolo 3

1. L'importo del premio pagabile per capra nelle zone designate nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3013/89 e nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1065/68 è il seguente :

(in ECU)

Regione	Importo stimato del premio pagabile per capra
2	14,695

2. In applicazione dell'articolo 5, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 3013/89, l'acconto che gli Stati membri sono autorizzati a versare ai produttori di carni caprine situati nelle zone di cui al paragrafo 1 è fissato come segue :

(in ECU)

Regione	Acconto del premio pagabile per capra
2	4,409

Articolo 4

1. L'importo stimato del premio pagabile per ovine diverse dalle pecore che danno diritto al premio nelle zone di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 872/84, è il seguente :

(in ECU)

Regione	Importo del premio pagabile per ovine diverse dalle pecore che danno diritto al premio
1	12,858

(1) GU n. L 185 del 4. 7. 1992, pag. 22.
(2) GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 17.
(3) GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 44.

2. In applicazione dell'articolo 5, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 3013/89, l'acconto che gli Stati membri sono autorizzati a versare ai produttori di ovine diversa dalle pecore che possono beneficiare del premio, situati nelle zone di cui al paragrafo 1, è fissato come segue :

(in ECU)

Regione	Importo del premio pagabile per ovine diverse dalle pecore che danno diritto al premio
1	3,857

Articolo 5

In applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1323/90, l'importo che la Spagna è autorizzata a versare ai produttori di carni ovine e caprine, stabiliti nelle zone svantaggiate delle Canarie ai sensi della direttiva 75/268/CEE del Consiglio (1), nei limiti e al tasso di cui all'articolo 5, paragrafo 7 e paragrafo 8, secondo comma, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 3013/89, è fissato come segue :

— 2,75 ecu per pecora, per i produttori di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 4 dello stesso regolamento ;

— 1,9 ecu per pecora, per i produttori di cui all'articolo 5, paragrafo 3 dello stesso regolamento ;

— 1,9 ecu per capra per i produttori di cui all'articolo 5, paragrafo 5 dello stesso regolamento.

Articolo 6

In applicazione dell'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, l'acconto sul premio integrativo per la campagna 1992 da versare ai produttori di agnelli leggeri e di capre situati nelle isole Canarie, entro i limiti e ai tassi stabiliti all'articolo 5, paragrafo 7 e paragrafo 8, secondo comma, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 3013/89, è fissato come segue :

— 1,952 ecu per pecora, per i produttori di cui all'articolo 5, paragrafo 3 dello stesso regolamento ;

— 1,952 ecu per capra, per i produttori di cui all'articolo 5, paragrafo 5 dello stesso regolamento.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.